



# COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **15/11/2017** - delibera n. **78**

**OGGETTO:** ROMAGNA ACQUE SPA: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016 E CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000.

L'anno (2017), il mese di **NOVEMBRE**, il giorno **QUINDICI**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **ANDREA PULLINI - Presidente Consiglio Comunale**  
Assiste il **Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LUCCHI PAOLO	P	MOLARI CATERINA	P
BIGUZZI LEONARDO	P	MORETTI MARIA LAURA	P
BRACCI FEDERICO	P	PULLINI ANDREA	P
CAPPONCINI CLAUDIO	P	ROSSI ENRICO	P
CASALI MARCO	P	ROSSINI FILIPPO	P
CASTELLUCCI SEBASTIANO	A	ROSSO GIORGIO GUSTAVO	P
CECCARONI CLAUDIA	P	SANTERO CHIARA	P
CECCARONI DAVIDE	P	SPINELLI STEFANO	P
D'ALTRI SILVIA	P	SANTI VANIA	P
FORMICA DOMENICO	P	ZIGNANI SIMONE	P
GUIDUZZI NATASCIA	P	ZOFFOLI GILBERTO	P
MAGNANI LUCA	P	ZUCCATELLI GIUSEPPE	P
MAZZONI CRISTINA	P		

Presenti: n. 24 - Assenti: n. 1

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

LUCA MAGNANI  
ENRICO ROSSI  
CLAUDIO CAPPONCINI

Sono presenti gli Assessori:

CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - FRANCESCA LUCCHI - MAURA MISEROCCHI - ORAZIO MORETTI - LORENZO ZAMMARCHI

**IL CONSIGLIO COMUNALE****PREMESSO CHE:**

- il Comune di Cesena è Socio di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. con una quota di partecipazione del 9,2823% per un valore nominale di euro 34.839.210;
- Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. è società patrimoniale delle reti ai sensi dell'art. 113 comma 13 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e svolge le seguenti attività:
  - la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del Servizio Idrico all'ingrosso negli Ambiti Territoriali Ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini come definiti dalle vigenti norme di legge (ivi inclusi gli artt. 14 comma 4 della L. R. n. 25/99 e s.m.i. e 24 comma 4 della L. R. n. 23/2011 e s.m.i.);
  - il finanziamento, con relativa iscrizione a patrimonio, di opere relative al Servizio Idrico Integrato nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, realizzate e gestite dal gestore del servizio idrico integrato, come individuate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA) ed inserite nei Piano degli Interventi (PdI) approvato dall'EGA, nel rispetto delle normative di settore anche in attuazione di specifici atti convenzionali sottoscritti con l'EGA medesimo, al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di riferimento, in entità superiore a quanto garantito dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, e, al contempo, calmierare le tariffe all'utente finale;
- Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. è una società "in house", ovvero una società retta da un sistema di regole, che la rendono una "delegazione interorganica" degli Enti partecipanti con le seguenti caratteristiche:
  - è a capitale interamente pubblico (cosiddetto requisito della "partecipazione pubblica totalitaria");
  - svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri Soci (cosiddetto requisito della "prevalenza dell'attività");
  - è sottoposta ad un controllo, da parte dei Soci, analogo a quello che gli Enti stessi esercitano sui propri servizi (cosiddetto requisito del "controllo analogo");

**PREMESSO ALTRESI' CHE:**

- il Decreto Legislativo n. 175/2016 "Testo Unico in materia di Società partecipate dalla Pubblica Amministrazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, è stato

successivamente modificato ed integrato con il D. Lgs. 100 del 16.06.2017 (G.U. 26 giugno 2017, n. 147);

- il nuovo T.U. e s.m. ed i. ha previsto importanti e sostanziali adempimenti in capo agli Enti locali ed alle Società partecipate tra cui l'obbligo delle Società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del Decreto di adeguare i propri Statuti alle disposizioni dello stesso entro il 31 luglio 2017 (art. 26);

**RICHIAMATE** nello specifico le seguenti disposizioni contenute nel D. Lgs. 175/2016, così come modificato dal D. Lgs. 100/2017 succitati:

- l'art. 3 il quale dispone che nelle Società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale;
- l'art. 6 il quale prevede, al comma 4, che le Società controllate predispongano annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblichino contestualmente al bilancio d'esercizio la relazione sul governo societario;
- l'art. 11 che interviene in materia di Organi amministrativi e di controllo delle Società a controllo pubblico disponendo, tra l'altro:
  - che l'Organo amministrativo delle società a controllo pubblico è, di regola, costituito da un Amministratore unico; in termini derogatori (c. 3), per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto dell'esigenza di contenimento dei costi di funzionamento, l'Assemblea della società può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile;
  - che gli Statuti delle società a controllo pubblico prevedano altresì:
    - a) l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea;
    - b) l'esclusione della carica di Vice Presidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
    - c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo

svolgimento dell'attività ed il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai

componenti degli Organi sociali;

d) il divieto di istituire Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;

• l'art. 16, il quale, in coerenza con quanto disposto dall'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE dispone la disciplina delle Società in house prevedendo che gli affidamenti diretti di contratti pubblici alle Società in house possano avvenire in presenza dei seguenti requisiti:

○ controllo dei Soci sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche mediante disposizioni statutarie in deroga al Codice Civile o la conclusione di appositi Patti parasociali;

○ assenza di capitali privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

○ previsione nello Statuto societario che l'attività prevalente sia esercitata nei confronti degli Enti soci (superiore all'80% del totale del fatturato) con possibilità di svolgere una quota inferiore al 20% nei confronti di non Soci, a condizione che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VISTA** la nota Pgn 87518/347 del 08/08/2017 con la quale la Società Romagna Acque S.p.a. ha trasmesso, in vista della prossima Assemblea straordinaria dei Soci:

• la proposta dello Statuto modificato secondo quanto previsto dal nuovo Testo Unico sulle Società partecipate D.Lgs 175/2016 e s.m. ed i.;

• la proposta di Convenzione tra i Soci ex art. 30 del D.Lgs 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società;

**VISTA INOLTRE** la nota Pgn 115137/345 del 26/10/2017 ricevuta da Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. in merito alla suddetta Convenzione e contenente l'addendum al Verbale del coordinamento soci di Romagna Acque S.p.A. del 07/09/2017;

**PRECISATO CHE:**

• le modifiche legislative sopra richiamate rendono necessario ed opportuno apportare **modificazioni, oltre che allo Statuto societario, anche al testo della Convenzione;**

- ulteriori adeguamenti normativi sono richiesti da:
  - D. Lgs. 39/2013 e s.m. ed i. in materia di “Anticorruzione”;
  - D.P.R. 252 del 2012 in materia di “Parità di genere”;
  - modifiche alla Disciplina Tariffaria del Ciclo Idrico Integrato che non rendono più praticabili le previsioni dell’articolo 8 comma 1 della Convenzione stipulata tra i Soci in data 18.12.2007 e seguenti;
  - venire meno della partecipazione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. nella società Alpina Acque S.r.l. e quindi non più praticabili le previsioni di cui all’articolo 5.2.b della Convenzione stipulata tra i Soci in data 18.12.2007 e seguenti;
  - modifiche alla compagine societaria;

**RITENUTO** pertanto necessario approvare, per le ragioni sopra esposte:

- le modifiche agli articoli da 1 a 3, 5, 8, 10, da 12 a 14, 16, 18, 19-bis, da 20 a 29 e 30 dello Statuto di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. come evidenziato nell’allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” a farne parte integrante e sostanziale (modifiche e testo vigente e fronte) per adeguarlo alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 175/2016 e s.m. ed i., alle altre norme nonché alle condizioni sopra richiamate;
- la Convenzione tra i Soci ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società, così come risultante dopo l’addendum al Verbale del coordinamento soci di Romagna Acque S.p.A. del 07/09/2017 e allegata alla presente deliberazione sotto la lettera “B” a farne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 175/2016 nonché dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000, l’approvazione dei suddetti atti rientra fra le competenze del Consiglio Comunale;

**RITENUTO**, altresì, di incaricare il Sindaco, o suo delegato, di intervenire in nome e per conto del Comune di Cesena all’Assemblea straordinaria della società conferendogli il mandato di approvare le suddette modifiche, ivi comprese modifiche non sostanziali alle stesse ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per legge;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la presente deliberazione non comporta effetti diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Su conforme proposta del Segretario Generale e del Dirigente del [Settore Tutela dell'Ambiente e del](#)

[Territorio](#);

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; Acquisiti, in via preliminare, i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 di seguito riportati;

La votazione registra il seguente esito:

consiglieri presenti: 24          votanti: 16

astenuti: 8 (Caponcini, Ceccaroni, Guiduzzi/Mov. 5 Stelle Cesena – Casali, Formica, Spinelli, Zoffoli/Libera Cesena - Rosso/Gruppo Misto)

contrari: 1 (Santi/Cesena Siamo Noi)

favorevoli: 15 (PD – ART. 1/MDP)

## **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni richiamate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- le modifiche allo Statuto di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., agli articoli da 1 a 3, 5, 8, 10, da 12 a 14, 16, 18, 19-bis, da 20 a 29 e 30, come risultanti nell'allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", a farne parte integrante e sostanziale, allegato, che evidenzia per ciascun articolo il testo dello Statuto vigente e quello risultante a seguito delle modifiche in corso di approvazione;
- la Convenzione ex art. 30 del D. lgs. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto tra i Soci della stessa come risultante nell'allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B", a farne parte integrante e sostanziale, allegato, che evidenzia per ciascun articolo il testo della Convenzione vigente e quello risultante a seguito delle modifiche in corso di approvazione;

2. **DI INCARICARE** il Sindaco o suo delegato, di intervenire in nome e per conto del Comune di Cesena all'Assemblea straordinaria della società convocata conferendogli il mandato di approvare le citate proposte di deliberazione, ivi comprese modifiche non sostanziali alle stesse ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per legge;

3. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, a Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. per l'adozione di provvedimenti conseguenti di competenza della medesima società;

4. **DI AUTORIZZARE** il Dirigente competente per materia alla sottoscrizione della Convenzione ex art. 30 del D. lgs. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo congiunto tra i Soci di cui all'Allegato "B", con facoltà di apportare quelle modifiche e/o integrazioni che si renderanno

necessarie per una migliore esecuzione della presente deliberazione.



**PARERI**

*(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)*

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

**PAOLO CARINI**

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

**MANUELA LUCIA MEI**

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA' PARERE CONTABILE

**STEFANO SEVERI**

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

**ANDREA PULLINI**

**MANUELA LUCIA MEI**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 29 NOVEMBRE 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 29/11/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara, a norma del comma 3, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dall'11/12/2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

---